

## Rassegna di giurisprudenza sulla normativa in materia di rifiuti.

### **Costituzione della Repubblica Italiana**

approvata dall'Assemblea Costituente il 22/12/1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27/12/1947 ed entrata in vigore in data 01/01/1948 (G.U. 27/12/1947, n. 298, ed. straordinaria)

#### **Art. 32 Cost.**

*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.*

*Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.*

▪ “Sono legittimati ad impugnare il rinnovo di un’autorizzazione all’esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi i cittadini residenti nelle vicinanze dell’impianto stesso a tutela del proprio diritto alla salute.”  
(Consiglio di Stato, sez. V, 31/08/2004, n. 5715)

#### **Art. 117 Cost. [sostituito dall'art. 3 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3]**

*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.*

*Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:*

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;*
- b) immigrazione;*
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;*
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;*
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;*
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;*
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;*
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;*
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;*
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;*
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;*
- n) norme generali sull'istruzione;*
- o) previdenza sociale;*
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;*
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;*
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;*
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.*

*Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.*

*Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.*

*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti*

*dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.*

*La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.*

*Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.*

*La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.*

*Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.*

▪ “La giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia “tutela dell’ambiente” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (si vedano, tra le molte, le sentenze numeri 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002).” (Corte Costituzionale, 28/06/2006, n. 246)

▪ “Non tutti gli ambiti materiali specificati nel comma 2 dell’art. 117 Cost., nel testo modificato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, possono, in quanto tali, configurarsi come “materie” in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie, come nel caso dell’ambiente, da considerarsi piuttosto come un “valore” costituzionalmente protetto.” (Corte costituzionale, 20/12/2002, n. 536)

**Art. 120 Cost. [sostituito dall'art. 6 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3]**

*La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.*

*Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.*

▪ “Il legislatore statale, anche per i rifiuti speciali, al pari di quelli pericolosi, non predetermina un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo specifico dell'autosufficienza nello smaltimento, fissato in modo espresso dall'art. 5 comma 3 lett. a), d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 [ora art. 182 comma 3 lett. a) T.U. ambientale, n.d.r.] per i soli rifiuti urbani non pericolosi; pertanto, è incongruo il divieto di conferimento nelle discariche regionali, normativamente imposto, di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, in quanto tale divieto non solo può pregiudicare il conseguimento della finalità di consentire lo smaltimento di tali rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (art. 5 comma 3, lett. b), d.lg. n. 22 cit. [ora art. 182 comma 3 lett. b) T.U. ambientale, n.d.r.]), ma introduce addirittura, in contrasto con l'art. 120 Cost., un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale.” (T.A.R. Veneto, sez. III, 30/11/2001, n. 4157; in senso conforme anche Corte Costituzionale 21/04/2005, n. 161)

\* o \* o \*

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. T.U. ambientale)**

**PARTE QUARTA**

**NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI**

### Sub art. 178 comma 3

▪ “Il principio di precauzione integra un criterio orientativo solo generale e di larga massima (e per giunta ancora in via di definizione e consolidamento), capace di ispirare in qualche modo le attività normative ed amministrative dell'Unione Europea e degli Stati membri ma, almeno allo stato, non suscettibile di tradursi, per difetto di concretezza, in un tassativo comando giuridico.” (T.A.R. Veneto, sez. III, 30/10/2006, n. 3591; nei medesimi termini T.A.R. Lazio, sez. I, 31/05/2004, n. 5118)

▪ “In tema di gestione dei rifiuti, ogni soggetto che interviene nello smaltimento degli stessi ha il dovere di accertarsi che colui al quale sono consegnati i materiali per l'ulteriore fase di gestione sia fornito della necessaria autorizzazione, sicché in caso di omesso controllo egli ne risponde penalmente a titolo di concorso, e ciò a mente del principio di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo o consumo dei rifiuti, sancito dall'art. 2 D.Lgs. n. 22/1997 [ora art. 178 T.U. ambientale] nonché dell'onere di controllo gravante sul detentore dei rifiuti che li consegnò ad un soggetto che effettua operazioni di smaltimento, stabilito dall'art. 10 s.l. [ora art. 188 T.U. ambientale, n.d.r.]. In materia di responsabilità omissiva per omesso controllo dell'attività altrui, nessuna disposizione di legge pone a carico del committente di lavori edili o urbanistici un obbligo di impedire l'evento nel quale consiste il reato di abusiva gestione dei rifiuti commesso dall'appaltatore, difettando in capo al primo qualsiasi potere giuridico di impedimento della lesione del bene e detta conclusione deve intendersi valere anche per il direttore dei lavori in discorso, che sovrintende all'esecuzione delle opere appaltate per conto del committente ma è privo, come quest'ultimo, di qualsiasi potere giuridico di impedire una illecita gestione dei rifiuti da parte dell'appaltatore. [...] Per queste ragioni va condivisa la conclusione secondo cui il committente dei lavori edili non può, per ciò solo, essere considerato responsabile della mancata osservanza da parte dell'assuntore di detti lavori, delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, non essendo derivabile da alcuna fonte giuridica l'esistenza, in capo al committente, di un dovere di garanzia della esatta osservanza delle suindicate norme (Cass. Sez. III, n. 15165 del 1.4.2003, Capecchi, rv. 224706); mentre non può accettarsi, almeno nella sua assolutezza, la tesi secondo cui il titolare di una concessione edilizia committente dei lavori ha una posizione di garanzia in ordine al corretto svolgimento dei lavori stessi da parte dell'appaltatore anche in ordine alla gestione dei rifiuti (Cass. Sez. III, n. 4957 del 21.4.2000, Rigotti, rv. 215943).” (Cass. pen., sez. III, 19/10/2004, n. 40618)

▪ “In tema di rifiuti nell'individuazione delle responsabilità penali nella gestione, deve rilevarsi che - ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 [ora art. 178 c. 3 T.U. ambientale, n.d.r.] - detta gestione "si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i "rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario". Il concetto di "coinvolgimento" trova specificazione nelle disposizioni poste dal successivo art. 10 [ora art. 188 T.U. ambientale, n.d.r.] (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma la giurisprudenza ha specificato che anche la mera osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorché costoro si siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti" (vedi Cass., Sez. III, 6.2.2000, n. 1767, Riva). Il sistema della responsabilità penale, inoltre, nella materia in oggetto, "risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, con il rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale ed astratta" (vedi Cass., Sez. III, 20.10.1999, n. 11951, Boncinelli). La consapevole omissione di doveri di vigilanza e di controllo, da parte di soggetto direttamente "coinvolto" nella gestione dei rifiuti, ha comportato responsabilità già sotto il profilo della "facilitazione" della commissione degli illeciti da parte del soggetto intromessosi nella gestione di fatto della società.” (Cass. pen., sez. III, 24/02/2004, n. 7746)

### Sub art. 181 comma 12

▪ “Gli oli usati sono rifiuti fino al momento della loro rigenerazione.” (Cass. pen. 06/07/2005, n. 1503)

### Sub art. 182 comma 3 e 5

▪ “E' illegittima la disposizione autorizzatoria secondo cui scarti, sovralli e altri rifiuti provenienti da un impianto di recupero debbano essere inviati esclusivamente a impianti di bacino situati entro la provincia, posto che l'art. 182 T.U. n. 152/06 proibisce soltanto il trasporto al di fuori dei confini regionali. Tale limitazione riguarda

peraltro i rifiuti urbani, e non anche i rifiuti speciali (entro cui rientrano i rifiuti prodotti nel caso di specie: rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento - comma 3 lett. g) art. 184 D.Lgs. n. 152/2006).” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 10/05/2007, n. 342)

▪ “Da un lato si è statuito che, alla luce del principio di autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall’art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato dall’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi; mentre si è, d’altro canto, affermato che il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere per quelli pericolosi - fra i quali sono compresi, fra gli altri, anche gran parte di quelli di origine sanitaria (sentenza n. 281 del 2000) - né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001). Si è, infatti, rilevato che per tali tipologie di rifiuti - pericolosi e speciali (sentenza n. 505 del 2002) - non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile «individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l’obiettivo della autosufficienza nello smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001). Tanto più che vi è la necessità, per determinate categorie di rifiuti (quali quelli sanitari pericolosi), che lo smaltimento avvenga in strutture specializzate, non presenti in maniera omogenea sul territorio nazionale.” (Corte Costituzionale 26/01/2007, n. 12)

▪ “Il legislatore statale, anche per i rifiuti speciali, al pari di quelli pericolosi, non predetermina un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l’obiettivo specifico dell’autosufficienza nello smaltimento, fissato in modo espresso dall’art. 5 comma 3 lett. a), d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 [ora art. 182 comma 3 lett. a) T.U. ambientale, n.d.r.] per i soli rifiuti urbani non pericolosi; pertanto, è incongruo il divieto di conferimento nelle discariche regionali, normativamente imposto, di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, in quanto tale divieto non solo può pregiudicare il conseguimento della finalità di consentire lo smaltimento di tali rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (art. 5 comma 3, lett. b), d.lg. n. 22 cit. [ora art. 182 comma 3 lett. b) T.U. ambientale, n.d.r.]), ma introduce addirittura, in contrasto con l’art. 120 Cost., un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale.” (T.A.R. Veneto, sez. III, 30 novembre 2001, n. 4157; in senso conforme anche Corte Costituzionale 21/04/2005, n. 161)

#### **Sub art. 183 lett. a) – rifiuto.**

▪ “L’espressione «disfarsi» non va interpretato solo alla luce delle finalità della direttiva 75/442, vale a dire, la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti, bensì anche alla luce dell’art. 174, n. 2, CE, a termini del quale «[l]a politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (...).» Pertanto, il termine «disfarsi» non può essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, in particolare, sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C 418/97 e C 419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I 4475, punti 36-40). La circostanza che le acque reflue fuoriescono da un sistema fognario è influente quanto alla loro natura di «rifiuti» ai sensi della direttiva 75/442. Infatti, la fuoriuscita di acque reflue da un impianto fognario costituisce un fatto mediante il quale l’impresa fognaria, detentrica delle acque, se ne «disfa». Il fatto che le acque siano fuoriuscite accidentalmente non consente di giungere ad una conclusione diversa. La Corte, infatti, ha affermato che la fuoriuscita accidentale di idrocarburi sul terreno può essere intesa come un’azione mediante la quale il detentore degli idrocarburi stessi «si disfa» di essi (v., in tal senso, sentenza 7 settembre 2004, causa C 1/03, Van de Walle e a., Racc. pag. I 7613, punto 47). La Corte ha parimenti ritenuto che la direttiva 75/442 verrebbe in parte vanificata se degli idrocarburi che sono all’origine di un inquinamento non venissero considerati rifiuti per il solo fatto di essere stati sversati accidentalmente (v. sentenza Van de Walle e a., cit., punto 48). Lo stesso ragionamento deve essere svolto con riguardo ad acque reflue che fuoriescano accidentalmente. Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che le acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario gestito da un’impresa pubblica che si occupa del trattamento delle acque reflue ai sensi della direttiva 91/271 e della normativa emanata ai fini della sua trasposizione costituiscono rifiuti ai sensi della direttiva 75/442.” (C.G.C.E., sez. II, 10/05/2007 in procedimento C-252/05, Thames Water Utilities Ltd, punti 27-29)

▪ “Deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo

smaltimento o tramite il suo recupero; ciò sulla base dell'interpretazione sia della nozione della legislazione nazionale, sia delle decisioni della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che sono immediatamente e direttamente applicabili in ambito nazionale, secondo cui la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, atteso che la protezione della salute umana e dell'ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l'applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta dipendere dalla sola intenzione (realizzabile o meno a seconda di determinate eventualità, come nella specie) di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altri delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa o si sia deciso e si abbia l'obbligo di disfarsi.” (Cass. pen., sez. III, 19/01/2007, n. 1340)

▪ Con ordinanza n. 458 del 28/12/2006 la Corte Costituzionale ha precisato: “-che la direttiva sui rifiuti [il riferimento è alla direttiva 75/442/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/12/CE in vigore dal 17/05/2006, n.d.r.] non è “autoapplicativa”, necessitando di un atto di recepimento da parte dei singoli Stati membri; -che, in senso contrario, non varrebbe addurre che la nozione di rifiuto di cui alla direttiva 75/442/CEE risulta richiamata dall’art. 2, lettera a), del regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259/93 (Regolamento del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio), di diretta applicazione nell’ordinamento italiano: giacché tale richiamo ha valenza limitata alla sola materia delle spedizioni di rifiuti, disciplinata dal regolamento stesso, e non è dunque riferibile né all’abbandono, né alle attività di gestione dei rifiuti diverse dalla spedizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento); -che neppure, poi, si potrebbe sostenere – in ossequio al principio della prevalenza del diritto comunitario, sia originario che derivato – che il giudice nazionale debba dare comunque applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia che ha espressamente statuito l’incompatibilità comunitaria dell’art. 14 [il riferimento è all’art. 14 del D.L. n. 138/2002 convertito nella legge n. 178/2002 di interpretazione autentica della nozione di rifiuto]; -che le pronunce della Corte europea che precisano o integrano il significato di una norma comunitaria hanno, difatti, la stessa efficacia della norma interpretata; -che, di conseguenza, mentre nel caso di norma comunitaria direttamente efficace nell’ordinamento dei singoli Stati, il giudice nazionale non deve più applicare la norma interna con essa contrastante alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia; nel caso in cui, invece – come nella specie – si tratti di norma comunitaria priva di efficacia diretta, il giudice nazionale rimarrebbe comunque vincolato dalla norma interna; -che l’unico modo per rimediare al *vulnus* da questa recato ad una direttiva comunitaria non direttamente applicabile sarebbe, dunque, quello di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per violazione degli obblighi di conformazione all’ordinamento comunitario, sanciti dall’art. 11 Cost. e, in modo ancor più esplicito, dal primo comma del novellato art. 117 Cost.”.

▪ “L’ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del verbo “disfarsi”. Esso deve essere interpretato alla luce della finalità della direttiva 75/442, che, ai sensi del suo terzo considerando, è la tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti, ma anche alla luce dell’art. 174, n. 2, CE, secondo il quale la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata in Particolare sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (v., in Particolare, sentenza 18 aprile 2002, causa C9/00, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, Racc. pag. I3533; in prosieguo: la “sentenza Palin Granit”, punti 22 e 23). Tuttavia, la direttiva 75/442 non suggerisce alcun criterio determinante per individuare la volontà del detentore di disfarsi di una determinata sostanza o di un determinato materiale. In mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi trasposte, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto comunitario (v., in Particolare, sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C418/97 e C419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I4475, punto 41).” (C.G.C.E., sez. II, 11/11/2004, in procedimento C-457/02, Niselli, punti 33 e 34)

▪ “Così la Corte ha già statuito che dalla circostanza che su una sostanza venga eseguita un’operazione menzionata nell’allegato II B della direttiva 75/442 [ora direttiva 2006/12/CE, n.d.r.] non discende che l’operazione consista nel disfarsene e che quindi tale sostanza vada considerata rifiuto (sentenza ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 82). L’esecuzione di un’operazione menzionata nell’allegato II A [cioè un’operazione di smaltimento, n.d.r.] o nell’allegato II B della direttiva 75/442 [cioè un’operazione di recupero, n.d.r.] non permette dunque, di per sé, di qualificare una sostanza come rifiuto.” (C.G.C.E., sez. VI, 18/04/2002, in procedimento C-9/00, Palin Granit Oy, punto 27).

Analogamente C.G.C.E., sez. II, 11/11/2004, in procedimento C-457/02, Niselli, punto 38, che precisa: “Ma soprattutto, qualora l’interpretazione esposta dal giudice a quo fosse applicata nel senso che una sostanza o un materiale di cui ci si disfi in un modo diverso da quelli menzionati negli allegati II A e II B alla direttiva 75/442

non costituisce un rifiuto, essa restringerebbe anche la nozione di rifiuto quale risulta dall'art. 1, lett. a), primo comma, della detta direttiva. Infatti, una sostanza o un materiale non soggetto a obbligo di smaltimento o di recupero e di cui il detentore si disfi mediante semplice abbandono, senza sottoporlo ad un'operazione del genere, non verrebbe qualificato come rifiuto, mentre lo sarebbe ai sensi della direttiva 75/442.”.

▪ “Com'è stato ricordato *supra*, il metodo di trasformazione o le modalità di utilizzo di una sostanza non sono determinanti per stabilire se si tratti o no di un rifiuto. Infatti la destinazione futura di un oggetto o di una sostanza non ha incidenza sulla natura di rifiuto definita, conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva, con riferimento al fatto che il detentore dell'oggetto o della sostanza se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene. Così come la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso che esclude le sostanze e oggetti suscettibili di riutilizzazione economica (v. citata sentenza Vessoso e Zanetti, punto 9), essa non va neppure intesa nel senso che esclude le sostanze e oggetti suscettibili di riutilizzo come combustibile in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale e senza trasformazioni radicali. L'impatto ambientale della trasformazione di tale sostanza non incide infatti sulla qualifica come rifiuto. Un combustibile ordinario può essere bruciato in spregio delle norme di tutela ambientale senza divenire un rifiuto per tal motivo, mentre sostanze di cui ci si disfa possono essere recuperate come combustibile in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale e senza trasformazioni radicali pur continuando ad essere qualificate come rifiuti.” (C.G.C.E., sez. V, 15/06/2000, procedimenti riuniti C-418/97 e C-419/97, ARCO Chemie Nederland Ltd e a., punti 64, 65 e 66)

▪ “Potrebbe pregiudicare l'efficacia dell'art. 130 R [ora art. 174, n.d.r.] del Trattato e della direttiva [la direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/12/CE] l'uso, da parte del legislatore nazionale, di modalità di prova come le presunzioni *iuris et de iure* che abbiano l'effetto di restringere l'ambito di applicazione della direttiva escludendone sostanze, materie o prodotti che rispondono alla definizione del termine "rifiuti" ai sensi della direttiva.” (C.G.C.E., sez. V, 15/06/2000, procedimenti riuniti C-418/97 e C-419/97, ARCO Chemie Nederland Ltd e a., punto 42)

▪ “Si devono pertanto risolvere le questioni sollevate dichiarando che la nozione di "rifiuti" figurante all'art. 1 della direttiva 75/442 [ora direttiva 2006/12/CE, n.d.r.] non deve essere intesa nel senso che essa esclude sostanze od oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, neanche se i materiali di cui trattasi possono costituire oggetto di un negozio giuridico, ovvero di una quotazione in listini commerciali pubblici o privati.” (C.G.C.E., sez. VI, 25/06/1997, in procedimenti riuniti C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi e a., punto 54)

#### **Sub art. 183 lett. b) – produttore**

▪ “In materia di smaltimento di rifiuti, è, configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 [ora art. 183 lett. b) T.U. ambientale, n.d.r.] non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo, sancito dall'art. 10 comma 1 del citato decreto [ora art. 188 comma 1 T.U. ambientale, n.d.r.], di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti. [...] Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno, per colpa se il legale rappresentante non adotti le misure atte ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti e se non assolva l'onere di provare che il servizio di prevenzione sia funzionante e che ad esso sia preposto un dirigente responsabile.” (Cass. pen., sez. III, 19/04/2007, n. 15989)

▪ “Anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo acquista il connotato dell'antigiuridicità solamente in funzione di una norma che imponga al soggetto di attivarsi per impedire l'evento naturalistico di lesione dell'interesse tutelato. Tale posizione è configurabile nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere *produttore* di rifiuti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 [ora art. 183 c. 1 lett. b) T.U. ambientale, n.d.r.] non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo, sancito dall'art. 10, comma 1, del citato decreto [ora art. 188 T.U. ambientale, n.d.r.] di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti.” (Cass. pen., sez. III, 09/01/2007, n. 137)

▪ “L’obbligo di smaltimento dei rifiuti va qualificato come “*obligatio propter rem*” essendo inerente alla posizione soggettiva di titolare dell’attività produttiva della quale i rifiuti costituiscono un derivato e che è imposto dalla legge al produttore come conseguente ed accessorio allo svolgimento dell’attività produttiva. Obbligazione ambulatoria, dunque - come ritenuto dalla Corte di merito - che segue le vicende traslative dell’attività organizzata (impresa - azienda) dalla quale la produzione dei rifiuti deriva perché essa ricade in capo al soggetto che l’attività esercita, il quale riveste, secondo il testo del d.p.r. n. 915/1982, la qualità di produttore dei rifiuti. Tuttavia non senza il necessario distinguo in relazione alla temporalità delle prestazioni. Ed invero, nei confronti del terzo abilitato ad esigerne l’adempimento - nel caso di specie le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici indicati nello stesso d.p.r. n. 915, i quali sono costituiti come soggetti titolari non di un corrispondente diritto bensì di una pretesa a vederlo adempiuto - certamente si configura in capo all’acquirente un obbligo, "vicario e solidale", di adempimento anche in relazione alla produzione pregressa (si suole far riferimento alla regola juris di cui al comma terzo dell’art. 1104 c.c. facendone applicazione estensiva alla stregua di un principio generale in tema di obbligazione ambulatorie *propter rem*). Ciò non toglie che, proprio in forza del carattere vicario e solidale dell’obbligo di adempimento che grava sull’acquirente in relazione alla prestazione esigibile già in epoca precedente al trasferimento e non adempiuta dall’alienante, le conseguenze dell’inadempimento debbano ricadere pur sempre in capo a quest’ultimo in virtù del carattere personale dell’obbligazione (che grava sul soggetto in quanto esercita l’attività che produce i rifiuti). E dunque, allorché l’acquirente abbia provveduto secondo le norme del d.p.r. n. 915/1982 allo smaltimento dei rifiuti già prodotti e per i quali l’obbligazione era già sorta e divenuta esigibile, sostituendosi all’alienante nell’adempimento e sopportandone i relativi costi, tornerà applicabile *inter partes* la regola dell’art. 1298 c.c.” (Cass. civ., sez. I, 11/11/2003, n. 16913)

#### **Sub art. 183 lett. c) – detentore**

▪ “A norma dell’articolo 6 del decreto Ronchi, riprodotto nell’articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si considera detentore dei rifiuti non solo colui che li produce, ma anche chi materialmente li detiene. Di conseguenza il proprietario di un suolo che deposita sul proprio terreno rifiuti suoi o consente che altri li depositano diventa detentore dei rifiuti e come tale destinatario delle norme che riguardano la loro gestione. Il proprietario dell’area su cui altri depositano i propri rifiuti è esente da responsabilità solo se il deposito o l’abbandono sia stato effettuato a sua insaputa e non gli può essere mosso alcun rimprovero di negligenza. In ipotesi di assunzione dell’obbligo di smaltimento del materiale proveniente dalla demolizione da parte dell’appaltatore è ugualmente responsabile il committente, sia pure come concorrente dell’appaltatore, per avere consentito consapevolmente che questi abbandonasse i rifiuti sul suolo di sua proprietà. Tale affermazione di responsabilità non si fonda sulla mera qualità di committente o sulla sussistenza di un obbligo di garanzia a carico del committente (su tale punto gli orientamenti di questa sezione sono discordi: per l’insussistenza di una posizione di garanzia cfr. Cass. 15165 del 2003; per la sussistenza Cass. n. 4957 del 2000), ma sull’attiva compartecipazione nel reato, desumibile dal fatto che i rifiuti, provenienti da demolizione di un manufatto di proprietà della stessa società committente, al momento del sopralluogo, si trovavano depositati da diversi mesi sul suolo di proprietà della committente e, perciò, non potevano essere stati ivi collocati dall’appaltatore senza il consenso della committente.” (Cass. pen., sez. III, 18/06/2007, n. 23789)

#### **Sub art. 183 lett. l) – stoccaggio**

▪ “Risulta che nella specie si tratta di una c.d. «ecopiazza», ossia di un luogo dove viene effettuata attività di gestione dei rifiuti, e precisamente di un centro di stoccaggio ai sensi del citato art. 183, lett. l), nel quale i rifiuti vengono accumulati lontano da luogo di produzione in attesa dello smaltimento o del recupero definitivi. In tale luogo, pertanto, si effettua attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive o di attività di recupero, di modo che la gestione della piazzola doveva essere preventivamente autorizzata. La sua gestione senza la necessaria autorizzazione, quindi, lede l’interesse tutelato dalla norma di un controllo preventivo della pubblica amministrazione sulla gestione dei rifiuti. Sul punto, del resto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ha più volte affermato che «in tema di gestione dei rifiuti, le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette piazzole ecologiche o ecopiazze, hanno natura di centri di stoccaggio ai sensi dell’art. 6, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che nelle stesse si effettuano attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive ex punto D15 dell’allegato B al citato decreto n. 22, o attività di recupero, consistente nella messa in riserva ex punto R13 dello stesso allegato B» (Sez. III, 21 aprile 2005, Zumino, m. 231.938) e che «conseguentemente si verte in tema di stoccaggio quale fase preliminare alle attività di

smaltimento o recupero, e come tale necessitante la prevista autorizzazione» (Sez. III, 26 ottobre 2005, Marino, m. 232.353).” (Cass. pen., sez. III, 22/02/2007, n. 7285; analogamente Cass. pen., sez. III, 27/02/2007, n. 8051)

#### Sub art. 183 lett. m) – deposito temporaneo.

▪ “I rifiuti accumulati lungo una scarpata non configurano un deposito temporaneo, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m), allorché gli stessi si trovano raccolti in un’area diversa dal loro luogo di produzione e non sono raggruppati per tipi o per categorie omogenee (contravvenendo così ai requisiti ora richiesti anche dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m).” (Cass. pen., sez. III, 03/05/2007, n. 16846)

▪ “La possibilità di interpretare in chiave esplicativa il termine *"ovvero"* di cui all'art. 6, lett. m), n. 3) del D.Lgs. n. 22/97 è oggi venuta meno con l'emanazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (in forza della delega contenuta nella legge 15 dicembre 2004 n. 308), il quale all'art. 183, lett. m), n. 3) riorganizza la formulazione letterale della definizione di deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, indicando, quanto al requisito che qui interessa, come modalità alternative, a scelta del produttore, due ipotesi di tempi di raccolta e avviamento alle operazioni di recupero o smaltimento, contrassegnate da numeri diversi (3.1 e 3.2) e separate da un *"oppure"*, termine che non si presta ad una lettura in senso esplicativo. [...] Alla luce di siffatte puntualizzazioni nella formulazione della disposizione, resta *"pertanto definitivamente chiarito che il produttore, ferme le altre condizioni qualitative, può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero (privilegiando il limite temporale) oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi (assumendo così come decisivo il limite quantitativo). Solo per le isole minori è eccezionalmente consentito che il deposito sia protratto per un anno anche se il quantitativo depositato supera il limite predetto"* (sentenza Cass. 30 novembre 2006 n. 39544).” (Cass. pen., sez. III, 19/04/2007, n. 15997)

▪ “E' da escludere la configurazione di deposito temporaneo, quando i materiali genericamente depositati non sono raggruppati per categorie omogenee nel luogo di produzione (anche se rispettino i requisiti quantitativi e temporanei richiesti alternativamente dalla specifica disciplina: v. Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, ud. 11.10.2006, Tesolat). Per conseguenza, essi configurano propriamente uno stoccaggio, cioè una fase di gestione dei rifiuti, sotto forma di deposito preliminare prima di una specifica operazione di smaltimento (ai sensi della lettera D 15 dell'allegato B) ovvero di messa in riserva prima di un'operazione specifica di recupero (ai sensi della lettera R 13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22 del 1997 nonché della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006). Come tale, questa forma di gestione, in quanto pacificamente priva di autorizzazione, va punita a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, e ora del D.Lgs. n. 151 del 2006, art. 256, comma 1.” (Cass. pen., sez. III, 11/04/2007, n. 14557)

▪ “Attraverso l’inserimento della frase *“secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore”* e della congiunzione *“oppure”*, che sostituiscono la frase *“ovvero, in alternativa”* contenuta nel testo precedente [cioè nell'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22/1997, n.d.r.], resta definitivamente chiarito che il produttore, ferme le altre condizioni qualitative, può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi, in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero (privilegiando così il limite temporale), oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi (assumendo così come decisivo il limite quantitativo). Solo per le isole minori è eccezionalmente consentito che il deposito sia protratto per un anno anche se il quantitativo depositato supera il limite predetto.” (Cass. pen., sez. III, 30/11/2006, n. 39544)

▪ “In materia di deposito di rifiuti, perché un deposito possa dirsi controllato deve essere anche temporaneo, ossia deve rispettare tutte le condizioni imposte dall'art. 6 lett. m) d.lg. n. 22 del 1997 [ora art. 183 lett. m) T.U. ambientale, n.d.r.] che esige il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo della loro produzione ed il rigoroso controllo dei tempi di giacenza, in ragione della natura e dei quantitativi; in difetto di uno di tali requisiti, il deposito è incontrollato ed il fatto integra il reato di cui all'art. 51 comma 2 del citato decreto [ora art. 256 comma 2 T.U. ambientale].” (Cass. pen., sez. III, 22 giugno 2004, n. 37879; in senso conforme anche Cass. pen., sez. III, 19/01/2007, n. 1340)

▪ “Pertanto, se è vero che le imprese che detengono rifiuti e che procedono al loro deposito temporaneo non sono soggette all'obbligo di registrazione o d'autorizzazione previsto dalla direttiva 75/442 [ora direttiva 2006/12/CE, n.d.r.], non è men vero che tutte le operazioni di deposito, indipendentemente dal fatto che siano effettuate a titolo temporaneo o preliminare, nonché le operazioni di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. d), di tale direttiva, sono soggette al rispetto dei principi della precauzione e dell'azione preventiva che l'art. 4 della



direttiva 75/442 mira ad attuare e, in particolare, agli obblighi che risultano da questa stessa norma nonché dall'art. 8 della detta direttiva.” (C.G.C.E., sez. IV, 05/10/1999 in procedimenti riuniti C-175/98 e C-177/98, Lirussi – Bizzarro, punto 54)

**Sub art. 183 lett. n) – sottoprodotto**

▪ “Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità Europea, alla stregua della direttiva 75/442 (oggi 2006/12/CE), alla luce della quale è necessario interpretare anche il diritto italiano, il fatto che una sostanza utilizzata sia un residuo di produzione costituisce, in via di principio, un indizio dell'esistenza di un'azione, di un'intenzione o di un obbligo di disfarsene (cfr., tra le altre, Corte di giustizia 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli). Ciò non esclude peraltro che si tratti di un sottoprodotto o di una materia prima secondaria, che il detentore intende sfruttare o commercializzare, purché *"il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione ..."*. Questa esigenza di certezza del riutilizzo o della commercializzazione immediati del residuo viene recepita anche dalla normativa italiana e costituisce l'elemento di valutazione sul quale il giudice deve fondare la propria qualificazione del materiale.” (Cass. pen., sez. III, 18/07/2007, n. 28514)

▪ “Anche la nuova disciplina, peraltro, appare in contrasto con la nozione comunitaria di rifiuto, come interpretata dalla Corte di Giustizia europea, laddove sottrae alla disciplina sui rifiuti il sottoprodotto riutilizzato in un ciclo produttivo diverso da quello di origine. Infatti - secondo la sentenza resa dalla Sezione seconda in data 11 novembre 2004, Causa C457/02, Niselli, che riprende sul punto la precedente sentenza Palin Granit Oy del 18.4.2002, C900 - può esulare dalla nozione comunitaria di rifiuto solo un materiale derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo, quando lo stesso produttore lo riutilizza, senza trasformazione preliminare, nel corso dello stesso processo produttivo: in tal caso non si tratta di un residuo, bensì di un "sottoprodotto", che non ha la qualifica di rifiuto proprio perché il produttore non intende "disfarsene", ma vuole invece riutilizzarlo nel medesimo ciclo produttivo (parr. 44 52 sent. Niselli). Per distinguere il "sottoprodotto" dal rifiuto è comunque necessario che il riutilizzo sia certo, che avvenga nel medesimo processo produttivo e senza trasformazioni preliminari, cioè senza modificazioni del carattere chimico o merceologico della sostanza (par. 47). Che il ciclo produttivo debba essere il medesimo risulta chiaramente dal par. 52 della sentenza. Del resto secondo l'approccio ermeneutico della giurisprudenza comunitaria, che confligge sul punto con la filosofia del Legislatore italiano se il riutilizzo avvenisse in un diverso ciclo produttivo vorrebbe dire che il produttore ha inteso "disfarsi" del residuo per commercializzarlo o comunque cederlo ai terzi per la riutilizzazione. Tale è dunque la interpretazione della nozione comunitaria di rifiuto che doveva vincolare il Legislatore delegato del 2006 (e prima ancora il Legislatore delegante del 2004), e che invece risulta disattesa laddove il Dlgs 152/06 definisce come sottoprodotto sottratto alla disciplina dei rifiuti anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere riutilizzato "tal quale" in un ciclo produttivo diverso da quello di origine.” (Cass. pen., sez. III, 11/04/2007, n. 14557)

▪ “Ritiene anzitutto il Collegio di dover puntualizzare che, se è vero che nella parte seconda, sezione quarta, allegato X del D.Lvo 152/2006 (Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo) alla lettera f) si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, occorre tuttavia che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia "caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sansi vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico" e che "i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto". "Tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione devono risultare da un sistema di identificazione conforme al punto 3." E dunque, necessitando il riutilizzo della sansa una trasformazione preliminare si deve escludere che la stessa possa rientrare nel concetto di sottoprodotto sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al D.Lvo 152/2006 che, oltre ad avere abrogato l'art. 14 l. 138/2002, nel fornire all'art. 183 lettera n) la nozione di sottoprodotto, ribadisce la necessità che per l'impiego non si rendano necessarie operazioni preliminari ed, inoltre, che l'utilizzazione del sottoprodotto debba essere certa e non eventuale.” (Cass. pen., sez. III, 04/04/2007, n. 13754)

▪ “L'art. 183 lett. n) del D.Lgs. n. 152/2006 detta le condizioni per l'utilizzazione dei sottoprodotti (che non sempre coincidono con i residui, posto che quest'ultima categoria è più ampia di quella dei sottoprodotti) stabilendo che possono essere utilizzati alle condizioni ivi previste, purché non comportino per l'ambiente e la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. La prova della mancanza di

danno per l'ambiente deve essere fornita dal soggetto che deduce la riutilizzazione.” (Cass. pen., sez. III, 09/03/2007, n. 10262 e n. 10257)

▪ “La prova della destinazione al riutilizzo dei rifiuti deve essere obiettiva, univoca e completa, non potendosi tener conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell'interessato, posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smaltimento in modo compatibile con la salute e l'ambiente, interessi primari della collettività (giurisprudenza assolutamente pacifica, fin dalla sent. sez.III, 27.9.1999 n.11007, rv.214453).” (Cass. pen., sez. III, 27/02/2007, n. 8050)

▪ “Infatti come la Corte ha già giudicato, una sostanza può non essere considerata un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442 se viene utilizzata con certezza per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l'ha prodotta (v., in questo senso, ordinanza Saetti e Frediani, cit., punto 47)”. (C.G.C.E., sez. III, 08/09/2005, in causa C-416/02, punti 89 e 90)

▪ “Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuti, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura, il ricorso a tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, deve essere circoscritto alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione (sentenza Palin Granit, cit., punto 36).” (C.G.C.E., sez. II, 11/11/2004, in procedimento C-457/02, Niselli, punto 45)

#### **Sub art. 183 lett. q) materia prima secondaria**

▪ “Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità Europea, alla stregua della direttiva 75/442 (oggi 2006/12/CE), alla luce della quale è necessario interpretare anche il diritto italiano, il fatto che una sostanza utilizzata sia un residuo di produzione costituisce, in via di principio, un indizio dell'esistenza di un'azione, di un'intenzione o di un obbligo di disfarsene (cfr., tra le altre, Corte di giustizia 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli). Ciò non esclude peraltro che si tratti di un sottoprodotto o di una materia prima secondaria, che il detentore intende sfruttare o commercializzare, purché *"il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione ..."*. Questa esigenza di certezza del riutilizzo o della commercializzazione immediati del residuo viene recepita anche dalla normativa italiana e costituisce l'elemento di valutazione sul quale il giudice deve fondare la propria qualificazione del materiale.” (Cass. pen., sez. III, 18/07/2007, n. 28514)

#### **Sub art. 184 comma 1**

▪ “I prodotti contenenti amianto costituiscono tecnicamente "rifiuti" avente carattere di pericolosità. Sul punto si rinvia alla costante giurisprudenza di questa Sezione della Corte, tra cui la sentenza 26 ottobre-29 novembre 2006, n. 39360, Lo Bello (rv 345464) e la recentissima decisione del 27 Marzo 2007, n. sezionale 00959/2007, Bertuzzi ed altri, non massimata.” (Cass. pen., sez. III, 12/06/2007, n. 22826)

▪ “Per effetto dell'aggiornamento del Cer di cui alla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002, i fanghi di burattatura con acqua derivanti da lavorazione di rubinetteria (in precedenza già autonomamente indicati tra i rifiuti pericolosi con il codice Cer 12.01.11) debbono ritenersi ricompresi tra i fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose - Cer 12.01.14 (indicato come rifiuto pericoloso) -; codice peraltro menzionato anche nell'allegato D alla parte quarta del Dlgs n. 152 del 2006.” (Cass. pen., sez. III, 05/06/2007, n. 21780)

#### **Sub art. 184 comma 3**

▪ “Il materiale proveniente dal disfacimento del manto stradale (residui di asfalto) costituiva rifiuto speciale a norma del comma terzo lettera b) dell'articolo 7 del decreto Ronchi. L'inclusione tra i rifiuti del materiale proveniente da attività di demolizioni e costruzioni, ancorché non pericoloso, è stata confermata con l'articolo 184 terzo comma lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006. In proposito si deve ribadire l'interpretazione prevalente di questa sezione adottata sotto la vigenza del decreto Ronchi diretta ad includere tra il materiale proveniente da demolizioni e costruzioni anche il fresato di asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale (cfr. per tutte: Cass. n. 16695 del 2004). [...] Il materiale da demolizione di strade o di edifici non è assimilabile alle terre e rocce da scavo perché non è costituito solo da terriccio e detriti di pietre o rocce, ma

anche da pezzi di asfalto e calcestruzzo. [...] Non è applicabile l'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 perché, trattandosi di eccezione alla disciplina dei rifiuti, non è consentita un'interpretazione analogica (art. 14 preleggi). Anzi si impone un'interpretazione restrittiva perché, sotto la vigenza del decreto Ronchi, la Commissione europea aveva già rilevato il contrasto con la normativa comunitaria dell'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina sui rifiuti, costringendo il legislatore ad interventi correttivi in parte effettuati con la legge n. 443 del 2001." (Cass. pen., sez. III, 18/06/2007, n. 23788)

▪ "I fanghi di spurgo degli autolavaggi sono certamente riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti - recanti in origine il codice CER 07.06.02 - e, a seguito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9.4.2002, i codici 07.06.11 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose) e 07.06.12 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611). Ciò posto, osserva il Collegio che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto qualificabili come rifiuti speciali i fanghi derivanti dall'attività di autolavaggio e, cioè, il materiale che si deposita per decantazione nelle vasche ove confluisce l'acqua utilizzata per il lavaggio." (Cass. pen., sez. III, 05/06/2007, n. 21774)

▪ "Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (per tutte Cass. n. 12851 del 2003, Favale; n. 39568 del 2005, Francucci), il materiale da demolizione e scavo di strade non è assimilabile alle terre e rocce da scavo in quanto non contiene esclusivamente terre da scavo, ma anche pezzi di asfalto, ferro, calcestruzzo ecc. La distinzione tra materiale da demolizione e terre e rocce da scavo elaborata dalla giurisprudenza di questa sezione e da quella comunitaria è stata ribadita con il decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale include tra i rifiuti speciali anche quelli derivanti da attività di demolizione e costruzione e quelli pericolosi derivanti da scavi (art. 184 comma terzo, lett. b) e li contrappone alle terre e rocce da scavo che sono escluse dalla disciplina del decreto sui rifiuti alle condizioni di cui all'articolo 186 decreto citato." (Cass. pen., sez. III, 09/03/2007, n. 10262)

▪ "Una precedente decisione di questa Sezione, aveva effettivamente ritenuto che i materiali provenienti da demolizione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo – ad esempio nelle opere di riempimento – previo preventivo "test di cessione" degli stessi, in conformità del Dm 5 febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio per l'ambiente e che, in assenza di questo test, ogni recupero dei detti materiali di risulta costituirebbe reato (Sezione terza, 30127/04, Piacentino, m. 229.456; seguita peraltro anche da 36955/05, Noto, m. 232.192). Orbene, *re melius perpensa*, questo orientamento non può essere confermato. Infatti, il citato articolo 14 del Dl 138/02, convertito con legge 178/02, non fa alcun rinvio, né espresso né implicito, a norme tecniche, e segnatamente al c.d. test di cessione di cui all'articolo 9 del Dm 5 febbraio 1998, sicché non vi è alcun aggancio testuale per poter ritenere che il legislatore del 2002 abbia voluto far dipendere in ogni caso ed astrattamente la qualifica o meno di un materiale come rifiuto a seconda della effettuazione o meno del menzionato test. Non si vede, quindi, in base a quale disposizione dovrebbe ritenersi che il legislatore (nazionale o comunitario) abbia in ogni caso richiesto l'effettuazione di tale test e che abbia addirittura implicitamente posto una presunzione assoluta di sussistenza di pregiudizio per l'ambiente in caso di sua mancanza.[...] Ne deriva che deve seguirsi invece l'interpretazione secondo cui la prova della mancanza di pregiudizio per l'ambiente richiesta come condizione necessaria dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del Dl 138/02, convertito nella legge 178/02, può essere data con qualsiasi mezzo, e quindi anche per presunzioni (ad esempio, omogeneità del materiale, mancanza di sostanze estranee e diverse, e così via), presunzioni che potranno naturalmente essere superate con la prova contraria dell'esistenza del pregiudizio." (Cass. pen., sez. III, 26/01/2007, n. 2902)

#### **Sub art. 185 lett. b) – scarichi idrici.**

▪ "Le acque reflue provenienti da civili abitazioni, non immesse nella pubblica fognatura, ma trasportate mediante autobotti in apposite vasche di raccolta, sono da qualificare quali rifiuti liquidi, ai sensi degli art. 6, comma 1 lett. a), del D. L.vo n. 22/97 [ora art. 183 lett. a) T.U. ambientale, n.d.r.] e dell'art 8, comma 1 lett. e) del medesimo decreto legislativo [ora art. 185 comma 1 lett. b) T.U. ambientale, n.d.r.], trattandosi di sostanze di cui ci si disfa o si è obbligati a disfarsi. Sicché, la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, disciplina esclusivamente lo smaltimento dei reflui nelle ipotesi dello scarico degli stessi diretto o mediante appositi corpi recettori nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali o sotterranee, mentre in ogni altro caso i reflui di qualsiasi tipo di attività e le sostanze liquide in genere non sono sottratte alle disposizioni in materia di rifiuti, ai sensi del citato art. 8, primo comma lett. e), del D. L.vo n. 22/97" (Cass. pen., sez. III, 09/03/2007, n. 10266)

**Sub art. 185 lett. d) – rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.**

▪ “La cosiddetta prima pulitura del materiale estratto dalla cava – la quale rientra nell’attività di estrazione latamente considerata e per tale ragione è sottratta all’applicazione della disciplina sui rifiuti ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 22/1997, ed ora dell’art. 185 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – non è costituita soltanto dalla pulitura effettuata mediante grigliatura a secco o setacciatura, ma può essere costituita anche dalla pulitura effettuata mediante lavaggio, con la conseguenza che anche i rifiuti, ed in particolare i fanghi ed i limi, derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.” (Cass. pen., sez. III, 08/02/2007, n. 5315)

**Sub art. 185 lett. e) – carogne e rifiuti agricoli.**

▪ “Com'è noto, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. c) D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 sono esclusi dal campo di applicazione dello stesso decreto - tra l'altro - le carogne, "in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge". Sulla interpretazione di siffatta norma, questa corte ha già avuto modo di pronunciarsi con due orientamenti contrapposti.

Da una parte, Cass. Sez. III, n. 29236 dell'11.6.2003, Miccoli, rv. 225419, ha stabilito che la materia di rifiuti di origine animale è disciplinata dal D.Lgs. 14.12.1992 n. 508, attuativo della direttiva 90/667/CEE, sicché, in virtù del principio di specialità, è sottratta alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 5.2.1997 n. 22.

Dall'altra, Cass. Sez. III, n. 8520 del 16.1.2002, Leuci, rv. 221273, ha precisato con articolata motivazione che la esclusione dal regime generale dei rifiuti prevista dal citato art. 8 va interpretata restrittivamente, con la conseguenza che il regime generale va ancora applicato per le carogne e gli scarti animali, giacché la disciplina prevista dal predetto D.Lgs. 14.12.1992 n. 508, attuativa della direttiva 90/667/CEE, non può essere qualificata come specifica e derogatoria, in quanto regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria della fase di trasformazione dei rifiuti di origine animale, con esclusione dei profili di gestione degli stessi rifiuti. Quest'ultimo orientamento è stato ribadito anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento CE 3.10.2002 n. 1774 (norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano), atteso che anche questo provvedimento, che è stato ritenuto tacitamente abrogante il predetto D.Lgs. 508/1992, regola esclusivamente i profili di polizia sanitaria degli scarti di origine animali non destinati al consumo umano (così Cass. Sez. III, n. 26851 del 5.5.2004, Milone, che però è stata massimata col n. 230102 in senso diametralmente opposto a quello sviluppato nella motivazione). Ad avviso del collegio, deve essere condiviso il secondo orientamento. [...] Queste conclusioni vanno sostanzialmente tenute ferme anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, che, sulla base della legge delega 15.12.2004 n. 308 ha provveduto al riordino, al coordinamento e alla integrazione della legislazione in materia ambientale. [...] Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, si deve allora concludere che:

a) le carogne, cioè i corpi morti di animali, sono escluse dalla disciplina generale dei rifiuti solo se e in quanto sono regolate da normative diverse: in particolare, solo in quanto sono oggetto della disciplina sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. 508/1992 e poi dal Regolamento comunitario 1774/2002;

b) le stesse carogne, tuttavia, se e in quanto configurano rifiuti di origine animale, rientrano nuovamente nella disciplina generale sui rifiuti, qualora esulino dalla suddetta normativa sanitaria e veterinaria, che ne disciplina la eliminazione o, in casi limitati di basso rischio, la riutilizzazione per scopi delimitati.” (Cass. pen., sez. III, 04/06/2007, n. 21676)

**Sub art. 185 lett. l) – materiale litoide.**

▪ “Il materiale di dragaggio dei porti marittimi non rientra tra il materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini idrici ed alvei, escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006.” (Cass. pen., sez. III, 21/06/2006, n. 21488)

**Sub art. 186**

▪ “Il materiale proveniente dal disfacimento del manto stradale (residui di asfalto) costituiva rifiuto speciale a norma del comma terzo lettera b) dell’articolo 7 del decreto Ronchi. L’inclusione tra i rifiuti del materiale